

## **COMUNE DI SERRAMAZZONI**

(Provincia di Modena)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 08/04/2014

Modificato con delibera di C.C. n. 27 del 26/09/2014

Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 06 /06/2015

Modificato con delibera di C.C. n. 14 del 06 /06/2015

Modificato con delibera di C.C. n. 55 del 20/12/2018

Modificato con delibera di C.C. n. 45 del 30/06/2021

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento .....	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 3 - Rifiuti simili agli urbani .....	5
Art. 4 – Soggetto attivo.....	5
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI .....	5
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa .....	5
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	5
Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tassa.....	6
Art. 8 – Esclusioni dalla tassa.....	7
TITOLO III - TARIFFE .....	9
Art. 9 – Categorie di utenza.....	9
Art. 10 - Scuole statali.....	10
Art. 11 – Commisurazione della tassa .....	10
Art. 12 – Tassa giornaliera .....	11
Art. 13 - Tributo provinciale .....	12
TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	13
Art. 14 – Riduzioni della tassa .....	13
Art. 15 – Riduzione per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali - esenzione aree produttive e connesse.....	13
Art. 16 – Agevolazioni.....	14
Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni.....	16
Art. 18 – Agevolazioni sociali.....	16
TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO .....	16
Art. 19 – Riscossione.....	16
Art. 20 – Dichiarazione .....	17
Art 20 bis Dichiarazione di uscita dal servizio .....	18
Art. 21 – Rimborsi e compensazione.....	18
Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni .....	19
Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	20
Art. 24 – Riscossione coattiva.....	21
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento.....	21
Art. 26 – Clausola di adeguamento .....	21

ALLEGATO A -Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-.....	22
ALLEGATO B - Categorie di utenze.....	22

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

### Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e simili agli urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale, disciplinato, per quanto compatibile, dal Regolamento per la gestione del servizio rifiuti urbani, approvato dall'Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale di Modena cui è subentrata ATERSIR , adottato ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 6 settembre 1999 n. 25, con delibera n. 29 del 27 novembre 2006 dell'Assemblea Consorziale e successive modificazioni.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, ove si esercitano le attività indicate in allegato L quinquies, aventi i codici ER indicati in allegato L quater del Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da manutenzione di aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi e aree verdi cimiteriali nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente articolo.
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs n. 116/20:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, della silvicoltura e della pesca ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. se diversi dai rifiuti urbani;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani.
  - i) i veicoli fuori uso.
- I rifiuti speciali sopra indicati non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

### **Art. 3 - Rifiuti simili agli urbani**

ABROGATO

### **Art. 4 – Soggetto attivo**

- 1) Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa

## **TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 5 – Presupposto per l'applicazione della tassa**

- 1) Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006, come modificato dal Dlgs n. 116/20 .
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
- 3) La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 non comporta esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

- 1) La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera soggetto tenuto al pagamento della tassa:
  - a) **per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare;

- b) **per le utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

### **Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tassa**

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale ma ove si svolge un'attività economica suscettibile di produrre rifiuti urbani o simili agli urbani, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 7 , comma 3;
  - c) aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, quali le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti, in riferimento alle superfici operative delle stesse, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale fatte salve le riduzioni di cui al successivo art. 14;
  - d) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari ad eccezione, dal 1° gennaio 2021, le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati, anche in strutture attrezzate, soggette al canone unico di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160 adottato con deliberazione regolamentare n. 13 del 25/03/2021.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani. Per le unità immobiliari a destinazione

speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

- 3) La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 19, l'indicazione della superficie calpestabile, allegando eventualmente la planimetria.
- 4) ABROGATO.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività, da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 6) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 in ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della tassa dovuta.

### **Art. 8 - Esclusioni dalla tassa**

- 1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o simili agli urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Non sono quindi soggette alla tariffa rifiuti, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere;
  - b) superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili e produttivi di rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 183 comma 1 lett. b) ter del Dlgs n. 152/2006. Sono invece assoggettabili alla tassa le superfici dell'abitazione, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, sempre che vi si producano rifiuti simili per natura a quelli urbani indicati nell'allegato L quater al Dlgs n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20;
  - c) locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - d) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,40; nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a m. 1,40;
  - f) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi,

servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

- g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; Sono invece assoggettati alla tassa i locali di pertinenza degli stessi (canonica, centro ricreativo ecc.)
- i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

b) sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, i locali di accesso e di collegamento, le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani e simili agli urbani indicati nell'allegato L quater al Dlgs n. 152/2006 come modificato dal Dlgs n. 116/20

3) Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle aree di produzione e magazzini di materie prime e di merci ad esse funzionalmente ed esclusivamente connessi, in cui si producono in via prevalente rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs n. 116/20.

Sono da computarsi ai fini della tassa rifiuti, con applicazione della categoria dell'attività prevalente, tutte le altre superfici degli insediamenti industriali in cui si producono rifiuti simili agli urbani, indicati nell'allegato L quater del Dlgs n. 152/2006, adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati non collegati all'attività produttiva e dei prodotti finiti per la vendita), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali della produzione industriale vere e proprie.

5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

a) sono escluse dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

## TITOLO III - TARIFFE

### Art. 9 – Categorie di utenza

1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) **domestiche residenti**: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafica corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

b) **domestiche non residenti**: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre (3). Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato con i criteri previsti nel precedente periodo. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuzione sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente. Nel caso in cui la superficie dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

6) La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

7) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

8) Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale attività svolta nei locali.

9) Nel caso di Bed e Breakfast la superficie dell'abitazione destinata a tale attività è inserita nella categoria "alberghi senza ristorante".

### **Art. 10 - Scuole statali**

1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

### **Art. 11 - Commisurazione della tassa**

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.

2) L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

3) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a. per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametriche al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b. per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 6) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 4 e 5, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 7) Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali secondo il metodo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) competente all'approvazione dei Piani Economici Finanziari adottati dall'ente territorialmente competente Atersir. Le tariffe sono determinate secondo il metodo Arera MTR (deliberazione 24 giugno 2020, n.238/2020/R/RIF) e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.15 del presente regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
- 9) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 10) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti al personale del Servizio Tributi Entrate, in base alla normativa vigente, alla contrattazione decentrata o su decisione dell'Amministrazione Comunale.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe della tassa per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 7, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

## **Art. 12 – Tassa giornaliera**

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.

3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia, il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera deve essere corrisposta in modo autonomo.

7) Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

8) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 2,00 (due) euro.

9) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

10) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

### **Art. 13 - Tributo provinciale**

1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019.

2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia di Modena sull'importo della tassa comunale.

3) Il versamento del tributo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste rispettivamente dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

## TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

### Art. 14 – Riduzioni della tassa

- 1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- 2) Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e simili agli urbani nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è ridotta del 60% sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito o attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i valori previsti nel Disciplinare Tecnico sulla gestione dei rifiuti urbani approvato da Ato; restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.  
  
La riduzione di cui al presente comma viene applicata in conformità a quanto stabilito dall'art. 20 comma 7 del presente regolamento in materia di dichiarazione.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 4) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 5) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si computano al 50% le superfici esterne operative adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti; alle medesime non possono essere applicate le agevolazioni previste all'art 16 c. 5
- 6) Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

### Art. 15 – Riduzione per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali - esenzione aree produttive e connesse

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o simili agli urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie tassabile è ridotta nelle misure percentuali di seguito indicate:
  - a) aut carrozzerie: 60%;
  - b) lavanderie a secco: 60%;

c)	autofficine, elettrauto, gommista:	50%;
d)	tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche:	50%;
e)	attività artigianali nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili):	60%;
f)	laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici/odontotecnici:	10%
g)	prosciuttifici, salumifici, caseifici:	60%;

2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e simili agli urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3) Per fruire della riduzione della superficie tassabile prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il tipo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, simili agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice ER, quantitativi avviati al trattamento e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata dichiarazione, a pena di revoca della riduzione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

4) Ogni anno, entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente deve presentare dichiarazione per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini della riduzione prevista dal presente articolo.

5) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto delle aree in cui si producono, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. A tal fine il contribuente deve presentare dichiarazione indicante le superfici della produzione e dei magazzini o depositi funzionalmente ed esclusivamente connessi alla produzione, in cui si producono in modo stabile e continuativo esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/2020.

## **Art. 16 – Agevolazioni**

1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.

2) E' concesso uno sconto da applicarsi alla quota variabile della tariffa pari al 10% a favore delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico (sia attraverso la compostiera che con apposite fosse all'interno del giardino). La riduzione è concessa su domanda dell'interessato a condizione che questi dichiari il costante ed effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. L'agevolazione decorre dalla data di

presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la normativa vigente e compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate. L'Ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3) Per le tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione della tassa alle utenze domestiche e non domestiche rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti. La Giunta Comunale delibera annualmente, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

4) Per le utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale, a condizione che partecipino ai progetti comunali di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, previa adozione degli atti amministrativi previsti dai competenti organi e verifica a consuntivo dei progetti realizzati, viene applicata una agevolazione sulla parte variabile dell'80%.

5) Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a congruo previa verifica di idonea documentazione, le seguenti agevolazioni:

a) A favore delle attività, che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto di possibile recupero e per i quali il Gestore abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, è accordata una riduzione della tariffa pari al 10% della quota variabile, a condizione che, il Titolare dell'attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva.

b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti, dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di alcune frazioni merceologiche di rifiuti urbani o simili agli urbani a soggetti abilitati, diversi dal Gestore del pubblico servizio, per almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è accordata una riduzione del 30% sulla quota variabile della tariffa ai sensi dell'art. 1 comma 649 della L. n. 147/2013.

6) Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152, le utenze non domestiche che avviano al recupero autonomo tutti i rifiuti urbani aventi i codici ER indicati nell'allegato L-Quarter, con ricorso al mercato, per almeno 5 anni, sono esclusi dalla corresponsione della quota variabile della tariffa, mentre restano soggette all'applicazione della quota fissa del Tefa.

A tal fine le medesime utenze, presentano la dichiarazione prevista al successivo art. 20 bis del presente Regolamento, nei termini indicati.

7) Le riduzioni del tributo di cui al comma 5 si applicano a consuntivo e sono subordinate alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.

8) Le riduzioni di cui sopra sono tra loro alternative e non cumulabili.

9) Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147, il Consiglio Comunale potrà deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni facoltative, a sostegno delle utenze domestiche e non domestiche, anche a causa dell'emergenza COVID. Tali agevolazioni saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine la quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tali riduzioni, nonché la tipologia di utenti a cui applicarle saranno indicati nella delibera approvata annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe unitamente ai criteri di attribuzione delle agevolazioni.

### **Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

### **Art. 18 – Agevolazioni sociali**

1) Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

2) L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali-patrimoniali minimi fissati annualmente dal Comune.

3) Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune

4) L'entità delle agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

## **TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO**

### **Art. 19 – Riscossione**

1) I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

3) La tassa è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze: 30 aprile; 31 ottobre con eventuale conguaglio anno precedente;

4)La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5)La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidato nella rata successiva.

6)La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

7)Per l'anno 2014, in sede di prima applicazione della Tari, l'importo del tributo deve essere versato in due rate semestrali con scadenza rispettivamente nel mese di luglio. Relativamente al periodo gennaio – giugno, e nel mese di dicembre relativamente al periodo luglio – dicembre, salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo.

### **Art. 20 – Dichiarazione**

1)I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2)La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, ovvero è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3)Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4)La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5)Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

6)Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

7)Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa, di esclusioni di superfici o di agevolazioni devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

8)Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

9)Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso i Servizi Demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive ovvero anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, la giunta comunale adatterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza all'economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

10)Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

### **Art 20 bis Dichiarazione di uscita dal servizio**

1)La dichiarazione con cui le utenze non domestiche esprimono l'opzione di ricorso al mercato per l'avvio a recupero di tutti i rifiuti simili agli urbani, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.l. 41/2021 così come convertito in L. 69/2021 va presentata al Gestore affidatario del servizio rifiuti entro i termini perentori previsti dalla Legge n. 69/2021, con i contenuti indicati nel presente Regolamento.

2)La dichiarazione in forma di autocertificazione proposta direttamente ai canali di contatto del gestore ovvero a mezzo pec deve contenere:

- a) l'indicazione dei codici ER dei rifiuti simili agli urbani da conferire e la stima quantitativa sulla base della produzione dell'anno precedente;
- b) la durata del periodo, non inferiore a 5 anni consecutivi, per il quale si intende conferire tali rifiuti al libero mercato;
- c) l'indicazione del/i contraente/i privato/i del/i quale ci si avvale per l'avvio a recupero con il quale si è concluso un accordo anche solo annuale.

3) Per l'eventuale rientro nel servizio pubblico di gestione rifiuti, prima del termine di 5 anni, la dichiarazione va presentata al Gestore del servizio, entro il 30 giugno di ogni anno. Il Gestore valuta di riprendere il servizio dall'anno successivo, se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e con l'equilibrio generale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

4) La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, comporta la permanenza nel servizio pubblico di gestione rifiuti.

### **Art. 21 – Rimborsi e compensazione**

1)La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2)Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3)Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4)Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5)Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Art. 22 – Attività di controllo e sanzioni**

1)L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2)Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3)Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4)In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un atto di accertamento contenente il sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

5)Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del presente articolo.

6)In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7)In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

8) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.

9) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10) Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.

11) Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 23 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

1. Su richiesta dell'interessato che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile può consentire il pagamento dilazionato dei tributi accertati/liquidati dall'ufficio.

La rateizzazione è possibile per importi superiori ad € 100,00 (cento), secondo il seguente schema:

- a) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- e) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. E' prevista l'applicazione degli interessi legali a partire dalla prima rata, e presentazione, per somme superiori ad € 75.000,00 (settantacinquemila), di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa a prima richiesta, di primaria compagnia, valida per tutto il periodo della rateizzazione e fino ad un semestre oltre la scadenza dell'ultima rata.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del precedente comma 3.

### **Art. 24 - Riscossione coattiva**

1)La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento**

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014.

### **Art. 26 - Clausola di adeguamento**

1)Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2)I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A -Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ABROGATO

## ALLEGATO B - Categorie di utenze

### Utenze non domestiche

Classe	Descrizione della classe
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

### Utenze domestiche

Utenze domestiche con 1 componente
Utenze domestiche con 2 componenti
Utenze domestiche con 3 componenti
Utenze domestiche con 4 componenti
Utenze domestiche con 5 componenti
Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre